

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE**  
**IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal Direttore del Dipartimento/Centro o Preside della Facoltà di [struttura proponente] prof. ....., nato a .... il ..... di seguito indicato come “Università”

**e**

il dr. ...., nato a . .... il ...., residente in ....., via ....., codice fiscale n. ...., di seguito indicato come “collaboratore”

**premessso**

- che sono state espletate le procedure previste dal Regolamento per il conferimento a terzi estranei all'Università di incarichi di prestazione d'opera autonoma approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 523/30492 del 30 aprile 2014;
- che l'Università ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione di carattere esclusivamente temporanea o eccezionale, ad un collaboratore particolarmente esperto in .....
- che l'Università, ai sensi del Decreto Rettorale Rep. D.R.D. n. \_\_\_/\_\_\_ – prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (*autorizzazione emanazione avviso di selezione*) ha formalizzato la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che a seguito di valutazione comparativa, il/la Dott./Dott.ssa ..... possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Università

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

**ART. 1) RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa consistente nello svolgimento di una attività straordinaria a temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Il rapporto derivante da questo contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

## **ART. 2) OGGETTO**

La prestazione consisterà in *[descrizione sommaria della prestazione]*, da svolgersi nell'ambito del progetto ....., *codice identificativo progetto (per progetti Europei e MIUR)*

## **ART. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

La prestazione di cui al presente contratto non determina rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Università.

In considerazione della natura della collaborazione e della sua finalizzazione, il collaboratore, nei limiti e con le modalità necessarie dalle parti per un corretto espletamento dell'incarico, potrà avvalersi delle attrezzature e dei locali del Servizio.....

La presenza del collaboratore nei locali, tuttavia, non esclude la sua piena autonomia nell'esecuzione dell'incarico.

***Il collaboratore si impegna ad osservare tutte le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché i doveri di comportamento e di condotta previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dal codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Parma pubblicato sul sito web di Ateneo al link <http://www.unipr.it/node/8770>. Infine si impegna ad osservare il "Codice etico***

*dell'Università degli Studi di Parma", emanato con D.R. n. 507 del 25 luglio 2011 pubblicato sul sito web di Ateneo al link <http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/codice-etico>.*

*Le parti convengono che il mancato rispetto da parte del prestatore/collaboratore/consulente degli adempimenti previsti dai Codici di Comportamento legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.*

#### **ART. 4) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata ..... mesi decorrenti da ..... e terminerà il .....

#### **ART. 5) COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE, MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il compenso, rapportato al valore della prestazione da compiere e non secondo il tempo, onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assistenziali e di qualunque altra natura a carico dell'Università e del collaboratore d'opera, ammonta a €. ....

Tale somma è altresì comprensiva di ogni e qualsivoglia spesa incontrata per l'esecuzione dell'incarico, per la quale il collaboratore non potrà dunque vantare alcun diritto al rimborso, neanche parziale.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà regolato ai sensi della normativa vigente.

Il compenso potrà essere corrisposto in più soluzioni, previa rendicontazione dell'attività effettivamente svolta da parte del prestatore d'opera

Il compenso sarà liquidato con le modalità indicate dal collaboratore contestualmente alla firma del presente contratto. L'Università non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza dell'Università stessa con mezzi idonei.

#### **ART. 6) PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università.

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui il collaboratore dovesse acquisire conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il collaboratore non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e

rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, il collaboratore è altresì responsabile degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

#### **ART. 7) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere sospeso, su segnalazione del responsabile scientifico, nei casi di gravidanza, infortunio, malattia, gravi motivi personali, tali da precludere l'espletamento delle attività di ricerca oggetto del presente contratto.

Il collaboratore è tenuto a comunicare, entro 7 giorni, il verificarsi degli eventi di cui sopra idonei a sospendere il contratto.

Durante il periodo di sospensione, il collaboratore non ha diritto ad alcun compenso.

Il contratto inizierà a decorrere nuovamente dal momento in cui il collaboratore riprenderà la sua attività di collaborazione, come da dichiarazione del responsabile scientifico, ferma restando la scadenza prevista.

#### **ART. 8) RECESSO**

L'Università si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 20 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Università. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

#### **ART. 9) RESPONSABILITA'**

L'Università è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

E' a carico del collaboratore l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile sia per danni alle persone sia alle cose, e di fornirne adeguata

documentazione alla struttura.

### **ART. 10) NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano gli art. 2229 e seguenti del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV titolo II capo XIV del codice civile.

### **ART. 11) CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Parma.

### **ART. 12) REGISTRAZIONE**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

### **ART. 13) TUTELA DATI PERSONALI**

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003

Parma, \_\_\_\_\_

Letto, confermato, sottoscritto

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

IL COLLABORATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- art. 3 - (Modalità di esecuzione della prestazione)
- art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)
- art. 6 - (Proprietà – Riservatezza dei risultati)
- art. 8 - (Recesso)
- art. 9 - (Responsabilità)
- art. 11 - (Controversie)

IL COLLABORATORE

\_\_\_\_\_